

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0132/2021

Napoli 25 giugno 2021

OGGETTO: Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022, alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis – cenni principali.

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608) **proroga l'agevolazione "bonus pubblicità"** per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modificati dal "Decreto Rilancio" del 2020, ossia l'agevolazione del **50%** sugli **investimenti senza necessità del valore incrementale dell'1%** rispetto agli investimenti degli anni precedenti, **escludendo dall'agevolazione radio e TV**. Il Decreto Sostegni-bis ha, quindi, rimodulato alcuni caratteri dell'agevolazione fiscale in analisi per gli anni 2021 e il 2022 la quale, è riconosciuta in favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che:

- investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale;
- investono in "campagne pubblicitarie" sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (la reintroduzione dell'agevolazione degli investimenti in campagna pubblicitarie anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali è avvenuta ad opera del citato Decreto Sostegni-bis, inizialmente non previsti nella versione di cui alla Legge di Bilancio 2021), analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato,

nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati per ognuno dei citati anni.¹

RISORSE STANZIATE.

Con il Decreto Sostegni-bis viene inoltre definito il budget disponibile per la misura, in particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:

- **65.000.000 €** per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;

¹ Novità prevista dall'art.67 comma 10 del Decreto Sostegni-bis) ed inserita nell'art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1- quater.

- **25.000.000 €** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di **45.000.000 €** o in ragione d'anno di cui 30.000.000 € per gli investimenti pubblicitari sui giornali e 15.000.000 € per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.

BENEFICIARI.

Beneficiari sono le **imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, e gli enti non commerciali, che nei periodi 01/01/2021 – 31/12/2021 e 01/01/2022 – 31/12/2022, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, ovvero sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.**

Con riferimento agli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale e con riferimento agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche (locali e nazionali non partecipate dallo Stato):

- **nel 2021** possono accedere al credito d'imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
 - programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
 - non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
 - che inizieranno la loro attività nel corso dell'anno 2021;
- **nel 2022** possono accedere al credito d'imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
 - programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
 - non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021;
 - inizieranno la loro attività nel corso dell'anno 2022.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI.

Sono ammissibili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su: giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Al fine dell'agevolazione:

- **i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione** (ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97) ed avere un direttore responsabile;

- **le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione** (ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97).

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE.

Per il biennio 2021-2022 è previsto un unico regime:

- sia per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (stampa), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti, anche se non incrementali rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente, entro il limite massimo **delle risorse stanziato per ciascun anno.**
- sia per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (e nazionali non partecipate dallo Stato), **limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta spetta in misura pari al 50% anche per le spese sostenute per gli investimenti pubblicitari su radio e TV (locali e anche nazionali non partecipate dallo Stato). Viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente.**

Si ha, così, una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.

IL TAX CREDIT È TASSABILE.

La norma istitutiva del tax credit (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Pertanto, il tax credit concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

IL TAX CREDIT È SOGGETTO AL MASSIMALE "DE MINIMIS".

Il tax credit assegnato a ciascuno dei richiedenti viene determinato tenendo conto, in primo luogo, dell'abbattimento percentuale applicato per rispettare i limiti di spesa generali imposti dal finanziamento annuale della misura agevolativa ed in

secondo luogo del limite massimo individuale, **pari ad Euro 200.000,00**, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (regime generale).

La corretta applicazione dei limiti individuali previsti di regolamenti sugli aiuti de minimis comporta che l'assegnatario del credito d'imposta debba tener conto anche di eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di **impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso**, in modo da ricondurre l'insieme degli aiuti in godimento ai limiti individuali stabiliti dai regolamenti, de minimis relativi al regime generale ed ai regimi speciali per le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto, per quelle che operano nel settore agricolo e per quelle che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

IL TAX CREDIT NON È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI.

La fruizione del tax credit sugli investimenti pubblicitari è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, "patent box", credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

TEMPISTICHE – ISTRUTTORIA.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare;
- la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" con la quale si attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata **dal 1° al 30 settembre 2021 le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.**

In ogni caso, è possibile "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio 2021.

Pertanto in riferimento al bonus in esame, concludendo, si osserva che:

- il tetto di spesa agevolabile, ovvero il valore massimo messo a disposizione dalle casse dello Stato per l'agevolazione in questione, per l'anno 2021 è pari ad € 90 milioni;²
- **ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica;**
- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



² Valore ridefinito, rispetto ai precedenti 50ML€ stanziati dalla Legge di bilancio 2021, dall'art. 67, comma 10, DL n. 73/2021 ed inserito nell'art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1-quater.